

Codice A1409C

D.D. 18 luglio 2022, n. 1307

**Accertamento della somma di Euro 78.203,20 sul cap. 27675/22 dell'entrata ed impegno della somma di Euro 78.203,20 sul cap. 176024/22 da liquidare ad allevatori piemontesi a titolo di indennizzo spettante per l'abbattimento di animali infetti da Peste Suina Africana.**



**ATTO DD 1307/A1409C/2022**

**DEL 18/07/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1409C - Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare**

**OGGETTO:** Accertamento della somma di Euro 78.203,20 sul cap. 27675/22 dell'entrata ed impegno della somma di Euro 78.203,20 sul cap. 176024/22 da liquidare ad allevatori piemontesi a titolo di indennizzo spettante per l'abbattimento di animali infetti da Peste Suina Africana.

L'art. 2 punto 4 della L. 218/88, concernente la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali, stabilisce che gli animali infetti, sospetti di infezione o di contaminazione o sani recettivi vengano abbattuti e distrutti. Ai proprietari di detti animali è concessa un'indennità pari al 100% del valore di mercato, calcolato sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri determinati dalla citata legge e dal Decreto Ministeriale n. 298 del 20 luglio 1989.

Il Decreto ministeriale n. 298/89 ha stabilito, all'art. 2, comma 1, che per gli animali appartenenti alle specie bovina, bufalina, suina, equina, ovina, caprina, avicola e cunicola, il valore di mercato riferito al momento dell'abbattimento è ricavato dalla media dei prezzi, per ciascuna specie e categoria, rilevati su tutte le piazze e riportate nell'ultimo listino settimanale pubblicato dall'Istituto per Studi, Ricerche ed Informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), istituito con Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987 n. 278.

L'art. 5 comma 2 prevede altresì, qualora le categorie di animali abbattuti non risultino nel listino ISMEA od in mancanza del bollettino della Camera di Commercio, che il valore di mercato venga stabilito da apposita commissione nominata dalla Regione competente per territorio.

Considerato che la Peste Suina Africana (PSA) è una malattia virale infettiva trasmissibile che colpisce i suini domestici detenuti e cinghiali selvatici e che, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento 2016/429/UE "normativa in materia di sanità animale" come integrato dal Regolamento di esecuzione 2018/1882/UE della Commissione, è categorizzata come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione.

Preso atto che la comparsa della PSA nei cinghiali di una parte del territorio della Provincia di Alessandria ha determinato la definizione di un'area soggetta a restrizioni (Decisione di esecuzione (UE) 2022/28 della Commissione del 10.01.22).

Considerato che i suidi presenti nell'area di restrizione sono da considerarsi potenzialmente contaminati o infetti e, pertanto, il loro abbattimento in tempi rapidi rappresenta una misura preventiva mirata al contenimento della diffusione della circolazione virale.

L'allevamento della Società Agricola Ronco Fratelli S.S. (cod. az. 140AL024) è risultato essere nella zona infetta (Restrizione II del Regolamento di esecuzione della Commissione europea 2022/440/UE), pertanto l'ASL AL ha emesso il Provvedimento di carattere ordinatorio n. 48922 del 15.03.22 di abbattimento in loco di tutti i suini presenti nell'allevamento suindicato.

Presa visione ed assunta agli atti la documentazione trasmessa dal Servizio Veterinario dell'ASL AL, contenente, tra l'altro:

- a. la richiesta di indennizzo presentata dal proprietario degli animali abbattuti;
- b. il provvedimento di carattere ordinatorio e cautelare assunto dall'ASL;
- c. l'autocertificazione dell'allevatore in ordine all'opzione per il regime di determinazione dell'IVA;

la Commissione Regionale, nominata dall'Assessore regionale alla Sanità con nota prot. 1794 UC SAE del 19.05.22, ha definito i criteri per calcolare l'importo dell'indennizzo spettante per i capi di proprietà abbattuti secondo le indicazioni della Legge 218/88 e del D.M. n. 298/89.

Dato atto che il verbale dei lavori della Commissione regionale è conservato agli atti presso gli uffici del Settore Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, con tutta la documentazione relativa all'indennizzo da liquidare alla Società Agricola Ronco Fratelli S.S. per l'abbattimento di n. 253 capi della specie suina, è necessario provvedere all'accertamento e impegno sui relativi capitoli del bilancio per l'anno corrente della somma di Euro 78.203,20 alla Società Agricola Ronco Fratelli S.S. (cod. az. 140AL024) come risulta dall'allegato 1 alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Considerato che il competente Settore regionale provvederà a rendicontare alla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari - Ufficio I, i dati relativi agli indennizzi effettivamente anticipati dall'Amministrazione Regionale ai sensi della L. 218/88 e a richiederne il ristoro;

atteso che la Ragioneria Generale dello Stato - IGESPES dispone il versamento di quanto rendicontato, su richiesta della Direzione Generale del Ministero della Salute di cui sopra, sul cap. 2700 del Bilancio dello Stato, di pertinenza del Ministero Economia e Finanze.

Tenuto conto del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 41." e s.m.i..

Viste le disposizioni del Titolo II "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario" del D. Lgs. n. 118/2011.

Tenuto conto del comma 2 lettera a) e b) dell'articolo 20 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i che dispone che le Regioni accertino ed impegnino nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al

finanziamento sanitario corrente comprensivo di: fondo sanitario assegnato, quote premiali, quote di finanziamento vincolate o finalizzate, importi delle manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità, finanziamento del disavanzo sanitario pregresso, disponendo che eventuali perdite di finanziamento determinino la cancellazione dei residui attivi nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

Considerato che l'accertamento non è già stato assunto con precedenti provvedimenti e attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 165/2001;
- L.R. 23 del 28.07.2008 artt. 17 e 18;
- D.Lgs 118/2011;
- L.R. 29.04.2022, n. 6;
- D.G.R. n. 1 - 4970 del 04.05.22;

### *determina*

- di accertare la somma complessiva di Euro 78.203,20 sul cap. 27675/22 dell'entrata del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, da Dipartimento della Ragioneria Generale-IGESPES-Uff. VIII, (cod. versante 298156), la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato "Appendice A - elenco registrazioni contabili", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma complessiva di Euro 78.203,20 sul cap. 176024/22 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato "Appendice A - elenco registrazioni contabili", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dovuta a titolo di indennizzo alla Società Agricola Ronco Fratelli S.S. (cod. beneficiario 376103), per aver abbattuto gli animali della specie suina indicati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione;
- di dare atto che si tratta di spesa non soggetta agli obblighi di tracciabilità disposti dalla L. 136/2010.

Gli indennizzi saranno accreditati a mezzo bonifico bancario.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del d.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1409C - Prevenzione, sanità pubblica veterinaria  
e sicurezza alimentare)

Firmato digitalmente da Bartolomeo Griglio

Allegato

Allegato n. 1 alla DD n. del

<b>Categoria</b>	<b>Numero Capi</b>	<b>Peso all'abbattimento</b>	<b>Peso Medio</b>	<b>Prezzo Unitario €/Kg</b>	<b>Totale indennizzo</b>
Grassi	253	52.840	208,85	1,48	78.203,20